



Decreto Rettorale n. 3261

**Selezione, per titoli e colloquio, per l'individuazione di n. 4 (quattro) tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria presso il Dipartimento di Scienze Umane**

## **IL RETTORE**

visto lo Statuto della LUMSA, emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2022, n. 2582;

visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante *“Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, ed in particolare l'art. 11;

visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 recante *“Attuazione Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”*;

visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 novembre 2011 concernente la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra Università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

visto il Decreto Interministeriale 26 marzo 2013, n. 210 concernente il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

visto il Decreto Ministeriale 8 giugno 2016, n. 376 che definisce il contingente del personale con funzioni di compiti tutoriali per i Corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;

vista la delibera del Consiglio Dipartimento di Scienze Umane del 13 marzo 2025, che autorizza all'emissione del presente bando di selezione;

visto l'Ordinamento ed il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85bis);

considerata la necessità di provvedere alla selezione di un contingente di personale della scuola per lo svolgimento dei compiti tutoriali;



considerato che i docenti utilizzati rimangono giuridicamente ed economicamente inquadrati nell'amministrazione di provenienza, senza oneri aggiuntivi che gravino sul bilancio della LUMSA,

## **DECRETA**

### **Art. 1 Posti a concorso**

1. È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'individuazione di n. 4 (quattro) tutor coordinatori per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria presso il Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA.
2. L'utilizzazione dei vincitori è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale competente ed all'esito della richiesta di conferma dei tutor coordinatori attualmente in servizio.
3. L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, fino alla selezione successiva, in caso di una maggiore disponibilità successiva di posti autorizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale, per mancata autorizzazione o presentazione in servizio del vincitore nei termini stabiliti ovvero in caso di rinuncia all'utilizzazione, nonché al fine di sostituire il personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.
4. Lo svolgimento dell'incarico comporta un esonero parziale dall'insegnamento ed è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137.
5. L'incarico ha una durata massima di quattro anni, prorogabile solo per un ulteriore anno, e non è consecutivamente rinnovabile.
6. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

### **Art. 2 Requisiti di ammissione**

1. Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche statali al momento della presentazione della domanda da almeno cinque anni, di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento (ossia scuola dell'infanzia e/o scuola primaria) negli ultimi dieci anni, ed i dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova.
2. I candidati devono, altresì, aver svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:
  - a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei



- percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137;
- b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnamenti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della durata di almeno 10 ore;
  - c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137;
  - d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ovvero dall'ANSAS;
  - e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137;
  - f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università e da Enti pubblici di ricerca;
  - g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente;
  - h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche/integrazioni;
  - i) titolo di dottore di ricerca in didattica;
  - j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (di seguito AFAM) aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti;
  - k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o Enti accreditati dal Ministero;
  - l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (*LifeLong Learning Programme*, Leonardo da Vinci, Pestalozzi, Erasmus+).

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

4. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva. L'Ateneo si riserva di disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

### **Art. 3**

#### **Domanda di ammissione**

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e in conformità al modello allegato al presente bando, dovrà essere sottoscritta in originale dal candidato, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, ed inviata via mail (previa scansione) entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web di Ateneo.



Ai sensi della normativa vigente, la firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata.

Le domande devono essere recapitate esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo [a.decarlo@lumsa.it](mailto:a.decarlo@lumsa.it), indicando come oggetto "Selezione tutor coordinatore".

2. Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, dovranno dichiarare:

- a) indirizzo di residenza e, nel caso non coincidano, indirizzo del domicilio che si elegge per ricevere le comunicazioni, nonché indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla LUMSA, la quale sarà sollevata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
- b) di essere docente in servizio a tempo indeterminato da almeno cinque anni di cui almeno tre, negli ultimi dieci anni, nella classe di abilitazione di riferimento (scuola dell'infanzia e/o primaria), o, in alternativa, dirigente scolastico che abbia superato il periodo di prova, specificando la scuola in cui si presta servizio con il relativo indirizzo;
- c) di essere in possesso degli altri requisiti di partecipazione previsti dal bando, specificando quali tra quelli previsti all'art. 2.

3. A pena di nullità, alla domanda dovrà essere allegata, sottoscritta dal candidato, la seguente documentazione:

- Copia fotostatica fronte/retro di un documento d'identità valido;
- Allegato A - Elenco dei requisiti e titoli valutabili;
- Allegato B - Informativa privacy.

4. La LUMSA non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né a caso fortuito o di forza maggiore.

## **Art. 4**

### **Commissione d'esame**

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Rettore, è composta:

- dal Presidente del Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria, che assume le funzioni di Presidente;
- da un docente o un ricercatore universitario della LUMSA;
- da un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

## **Art. 5**

### **Titoli valutabili e colloquio**

1. La selezione consta di una valutazione dei titoli presentati e di un successivo colloquio.

2. La Commissione giudicatrice sulla base della documentazione prodotta dai candidati attribuirà ai titoli complessivamente fino a un massimo di 50 (cinquanta) punti su 100 (cento), secondo i seguenti criteri:



- a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137: punti 6;
- b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnamenti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della durata di almeno 10 ore: punti 2;
- c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137: punti 2;
- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ovvero dall'ANSAS: punti 3;
- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137: punti 6;
- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università e da Enti pubblici di ricerca: punti 3;
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente: da punti 1 a punti 5;
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modifiche/integrazioni): fino ad un massimo di punti 2;
- i) titolo di dottore di ricerca in didattica: punti 6;
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (di seguito AFAM) aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti: punti 3;
- k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o Enti accreditati dal Ministero: punti 6;
- l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (*LifeLong Learning Programme*, Leonardo da Vinci, Pestalozzi, Erasmus+): punti 6.

3. Al termine dei lavori di cui al comma precedente, la Commissione redigerà una graduatoria dei candidati in ordine decrescente.

4. Sarà ammesso a sostenere il colloquio un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell'ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova orale.

5. I colloqui si terranno con modalità che saranno rese note in anticipo ai candidati. L'assenza del candidato alla prova orale è considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.



6. Il colloquio consisterà in una intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti.

7. La Commissione, per il colloquio, dispone di 50 (cinquanta) punti.

## **Art. 6 Diario delle prove**

La LUMSA provvederà a comunicare l'ammissione al colloquio ed il relativo diario mediante pubblicazione, da valere come notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito web dell'Ateneo (<https://lumsa.it/it/reclutamento-docenti-ricercatori-e-tutor>)

## **Art. 7 Graduatoria finale**

1. La graduatoria finale consisterà nella somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio orale.
2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria in relazione ai posti disponibili. A parità di punteggio prevale il candidato con minore anzianità anagrafica.
3. I candidati, per svolgere l'attività di tutor coordinatore, dovranno aver ottenuto l'esonero dall'amministrazione presso la quale prestano servizio.
4. La graduatoria avrà validità dalla data di pubblicazione all'albo e fino al 30 aprile 2026.

## **Art. 8 Compiti e funzioni degli utilizzati**

1. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:
  - a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
  - b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
  - c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
  - d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
2. I tutor coordinatori selezionati si impegnano a rispettare lo Statuto e gli altri regolamenti e direttive interne dell'Ateneo.
3. I tutor coordinatori saranno impegnati nella sede di Roma.



**Art. 9**  
**Stato giuridico**

1. I docenti utilizzati come tutor coordinatori rimangono giuridicamente ed economicamente inquadrati nell'amministrazione di provenienza.
2. L'attività svolta presso la LUMSA è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
3. I tutor coordinatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti tutoriali, al Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Umane.
4. L'orario di servizio da effettuare presso la LUMSA è di regola di 18 (diciotto) ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la presentazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite massimo di 36 (trentasei) ore settimanali.
5. Al personale docente selezionato come tutor coordinatore si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Scuola.
6. L'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti allo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi.
7. Per quanto non previsto nel presente bando, si richiama interamente il Decreto Ministeriale 8 novembre 2011 e la restante normativa vigente in materia.

**Art. 10**  
**Conferma**

1. Il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Umane procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori sulla base dei seguenti parametri:
  - a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
  - b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
  - c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
  - d) gestione dei casi a rischio.
2. Il Consiglio di Dipartimento, ai fini della conferma, può utilizzare anche i risultati dei questionari di valutazione dell'esperienza svolta somministrati ai tirocinanti. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.
3. In caso di revoca, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni.



**Art. 11**  
**Pubblicità**

Il presente bando è pubblicato presso l'Albo Ufficiale della LUMSA, Borgo S. Angelo 13 - 00193 Roma e sul sito web dell'Ateneo (<https://lumsa.it/it/reclutamento-docenti-ricercatori-e-tutor>)

**Art. 12**  
**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso la LUMSA per le finalità di gestione della presente selezione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura. L'informativa completa è allegata al presente bando (All. B).

**Art. 13**  
**Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento del presente bando è la Dott.ssa Antonella De Carlo - Segreteria Dipartimento di Scienze Umane - (email: [a.decarlo@lumsa.it](mailto:a.decarlo@lumsa.it)).

Roma, 20 marzo 2025

**Il Rettore**  
Prof. Francesco Bonini